

## Trasferimento del marchio

dal 1992 il marchio può essere trasferito e mandizzato, si parla di **cessione di marchio trasferibile**

- A titolo **definitivo**

- A titolo **temporaneo** (licenza di marchio)

Per quanto riguarda la licenza non è esclusiva e subordinata all'ottemperanza condizione che il licenziatario di obblighi a utilizzare il marchio per prodotti emmentistici di qualità ve

eguali a quelli dei corrispondenti prodotti messi in commercio dal concedente o dagli altri ~~destinatari~~ licenziatari.

## L'insegna

L'insegna contraddistingue i locali dell'impresa o l'intero **complesso aziendale**.

Il diritto sull'insegna può essere trasferito.

# OPERE D'INGEGNO

# E INVENZIONI INDUSTRIALI

## Le opere d'ingegno

Le opere d'ingegno sono tutti quei beni / servizi / idee creative che arricchiscono il **patrimonio culturale**, si parla in tanti di questi casi di **diritti di autore** → (TUTELA)

## Invenzioni industriali

Le invenzioni industriali sono idee creative nel campo della **tecnica**, che aiutano i cittadini nella loro vita quotidiana, sono sapere che in un futuro prossimo dovranno essere **utilizzate**

e fruibili dalla popolazione, per fare ciò servono i brevetti.  
(Torniamo ai usucini!)

## Le tutela

Le opere d'ingegno devono essere tutelate dai diritti d'autore, per i quali l'unico requisito richiesto è l'**originalità**, che può essere anche una

Dalle opere d'ingegno sorgono **diritti morali e diritti patrimoniali**.

Le opere sono protette indipendentemente dal loro prezzo, tuttavia devono avere **"carattere creativo"**.

- **Tutela morale** = rivendica nei confronti di chiunque la paternità dell'opera.

- **Tutela patrimoniale** = diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera.

Il diritto d'autore è protetto da sanzioni civili, amministrative, pecuniarie e penali.

Non sempre, inoltre, le opere sono create da singoli, abbiamo anche le **opere d'ingegno collettive**.

Il diritto d'autore e la tutela rimane fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, poi passa ai suoi eredi.

Il diritto di utilizzazione economica può essere trasferito sia fra vivi che a corso di morte.

Per quanto riguarda l'**invenzione industriale** (campo della tecnica)

avrà la sua tutela attraverso i brevetti, ma non tutte le invenzioni

sono oggetto di brevetto. Il diritto si acquista dall'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** possono formare oggetto di brevetto:

- **Invenzioni di prodotto;**

- **Invenzioni di procedimento;**

- **Invenzioni derivate** (sviluppo di una precedente invenzione).

Devono rispondere a certi requisiti:

- **Leicità;**

1. **Semplice attività inventiva;**  
2. **Applicazione industriale** (Trovato deve poter essere fabbricato e utilizzato).

Le invenzioni possono essere **aziendali** se il lavoratore esegue scoperte quell'invenzione ma

Il **brevetto dura 20 anni** dalla data di deposito della domanda e non c'è possibilità di rinnovo. In alcuni casi può durare **10 anni**.

Il diritto di esclusività si può perdere per **mutilità del brevetto** o **decadenza dello stesso**. Il brevetto conferisce al suo titolare **il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato**. Il brevetto è liberamente **trasferibile** sia **fra vivi** sia **a causa di morte**.

L'invenzione brevettata è **tutelata da sanzioni civili e penali**.

**(INVENZIONI DEL DIRETTORE / AMMINISTRATIVO / CASUALI)**

# CONCORRENZA

## La concorrenza

Quando si parla di concorrenza abbiamo diverse ~~4~~ 5 specie.

- Concorrenza perfetta;
- Concorrenza monopolistica;
- Concorrenza antimonopolistica;
- Concorrenza sleale.

## La concorrenza antimonopolistica

La legge 287/1990 ha istituito un apposito organo indipendente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che vigila sul rispetto della normativa antimonopolistica generale.

Il principio cardine della legislazione antimonopolistica è volto a preservare il regime concorrenziale del mercato comunitario e esprimere le pratiche anticoncorrenziali.

Abbiamo diverse specie di concorrenza antimonopolistica:

- **Intese restrittive alla concorrenza.** Le intese sono comportamenti concordati fra imprese, volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato. Vietate sono le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
- **Abuso di posizione dominante:** vietato è lo sfruttamento abusivo di tale posizione. Ad un'impresa in posizione dominante è in particolare vietato:

- Imporre prezzi o altre condizioni contrattuali gravosi;
- Impedire o limitare la produzione, gli stock o l'accesso al mercato;
- Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.

Il divieto di abuso non ammette eccezioni.

## Le pratiche commerciali scorrette

Sono pratiche commerciali aggressive e ingannevoli.